



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 30/03/2023

**OGGETTO:** IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Marzo dalle ore 18:22, nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la Presidenza di BRAGAGNOLO FABIO, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
VESPRINI VALERIO	SI	SUSINO ANDREA	SI
TOMBOLINI MARCO	SI	MORESE EMANUELE	SI
MARINANGELI GIULIA	SI	MACCARRONE GIUSEPPE	SI
VAGNOZZI GIULIA	SI	LOIRA NICOLA	SI
FERMANI VALERIA	--	CIABATTONI CATIA	SI
ROGANTE ANDREA	SI	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
GIAMMARINI ALBERTO	SI	DE LUNA CHRISTIAN	SI
BRAGAGNOLO FABIO	SI	AGOSTINI EMILIANO	SI
PETROZZI RENZO	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

SALVATELLI LAURO,LANCIOTTI CARLOTTA,MARCATTILI GIAMPIERO,SENZACQUA FABIO,PETRACCI ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente BRAGAGNOLO FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

5) IMU (imposta municipale propria) Determinazione aliquote per l'anno 2023.

Discussione ed interventi così come riportati al punto 4 dell'o.d.g.

Presenti 16, assenti 1 (Fermani)

Il Presidente pone in votazione il punto 5 dell'o.d.g.: "IMU (imposta municipale propria) Determinazione aliquote per l'anno 2023." che viene approvato con voti:

favorevoli 11

contrari 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini)

astenuiti 0

Il Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata con voti:

favorevoli 11

contrari 0

astenuiti 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini)

---

Vista la Legge n. 160/2019 che istituisce la Nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e abolisce l'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in relazione alle disposizioni inerenti l'IMU e la TASI, prevedendone l'unificazione in un'unica forma di prelievo;

Visto in particolare l'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 2011, n. 214 (omissis);

Vista la Legge 197 del 29 dicembre 2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 maggio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2022 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamati:

- Il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 pubblicato in G.U. n. 295 del 19/12/2022, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/20205 da parte degli enti locali al 31/03/2023;
- Il comma 775 della legge 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio per il 2023) che contiene una ulteriore proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30/04/2023;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, commi 748-754, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha fissato, le seguenti misure di base:

ALIQUOTE:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (comma 748);
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750);
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli (comma 752);
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (comma 753);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili (comma 754).

DETRAZIONI:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, sulla base della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai comuni sono state concesse le seguenti facoltà di manovra sulle aliquote:

- variare in aumento l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,1 percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fino all'azzeramento (comma 750);
- variare in aumento l'aliquota di base dei terreni agricoli sino a 0,3 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);
- variare in aumento l'aliquota di base delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino al limite dello 0,76% (comma 753);
- variare in aumento l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 754);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale, come definita dalla lettera b) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta e che, ai sensi della successiva lettera c) del comma 741, l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D.Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato, altresì, che i Comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare (art. 1, comma 741, lett.c), Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e che il Comune di Porto San Giorgio ha esercitato tale facoltà all'art. 11 del vigente regolamento IMU;

Considerato che la Legge di Bilancio 2020 ha confermato alcune delle casistiche della previgente disciplina in materia di IMU e più precisamente:

- l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due unità abitative nello stesso Comune, nonché vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente. In caso di morte del comodatario, tale beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata secondo l'aliquota stabilita dal comune, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431

e che la stessa Legge ha stabilito anche che "a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti IMU";

Preso atto, infine:

- che la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" , in ossequio al principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali, all'art. 1 comma 48 ha previsto, tra l'altro, che "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà
- che la legge 29 dicembre 2022 n. 197 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" introduce una nuova ipotesi di esonero dal pagamento dell'IMU, attraverso la modifica del comma 759 della legge 160/2019. La nuova esenzione riguarda gli immobili non utilizzati né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614 II° comma e 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

Dato atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 in fase di predisposizione;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'esercizio 2023 con l'obiettivo di far sì che le entrate correnti continuino ad assicurare la copertura delle spese, in continuo e generalizzato aumento, e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza anche ai fini del pareggio e del mantenimento degli equilibri di bilancio, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti:

- variando in aumento di 0,2 punti percentuali l'aliquota di base di cui al comma 754 ovvero aumentando fino al 1,06% l'aliquota dello 0,96% finora prevista :
  - per gli immobili (con relative pertinenze) locati con contratto regolarmente registrato;
  - per le unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato NON registrato);
  - per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due unità abitative nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (di cui una adibita a propria abitazione

principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (caso di riduzione al 50% della base imponibile).

- confermando per il resto quelle già in vigore per l'anno 2022, in particolare lasciando invariata l'aliquota dello 0,6% prevista in favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che li locano con contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza al fine di continuare ad agevolare questa fattispecie;

Preso atto che, ai sensi del comma 757, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti;

Rilevato che alla data di approvazione della presente delibera non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale sono stabilite le modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso e vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo la quale, per l'anno 2020 e fino all'adozione del suddetto decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Preso atto quindi, che in attesa di diverse disposizioni e nella necessità di approvare le aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, anche quest'anno la modalità di approvazione delle tariffe IMU sarà quella tradizionale;

Visto il comma 767, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

Preso atto infine che il comma 837 della legge 197/2022 ha modificato il predetto comma 767 della legge 160/2019 aggiungendo in fine allo stesso che "in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755."

Considerato che in merito alla pubblicazione di cui al punto precedente della presente delibera si seguiranno le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/7/2021 di cui alla risoluzione MEF n. 7/ DF del 21/9/2021;

Dato atto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- o il parere di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile-Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tributi – Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;



<b><u>1,06 PER CENTO</u></b>	<b>ALiquota di base di cui al comma 754, art. 1, della legge n. 160/2019 (0,86%) aumentata di 0,20 punti percentuali</b>
<b><u>0,6 PER CENTO</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>DIMINUZIONE DI 0,26 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALiquota base di cui al comma 748 L.160/2019 (0,86%)</b></p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, <u>tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza</u> (l'imposta così determinata si riduce del 25% art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato.</p>
<b><u>0,96 PER CENTO</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALiquota base di cui al comma 754 L.160/2019 (0,86%)</b></p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle aree edificabili;</li> <li>2) alle ulteriori pertinenze di abitazione principale.</li> </ol>
<b><u>0,97 PER CENTO</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALiquota base di cui al comma 754 L.160/2019 (0,86%)</b></p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. categoria catastale A10</li> <li>2. categoria catastale C 01</li> <li>3. categoria catastale C 03</li> <li>4. categoria catastale D ad <b>esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 1,06 per cento.</b></li> </ol>
<b><u>0,96 PER CENTO</u></b>	<b>ALiquota per i terreni agricoli aumentata di 0,20 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui al comma 752 - L. 160/2019 (0,76%)</b>

3. di rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali (a tal fine si ricorda che il possesso dell'abitazione principale non costituisce più presupposto dell'imposta):

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D. Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. di rilevare, altresì, che il Comune con Regolamento ha stabilito di considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160);
5. di rilevare che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti IMU;
6. di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 in fase di predisposizione;
7. di dare atto che la deliberazione derivante dalla presente proposta produce effetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, dal 1° gennaio 2023;
8. di inserire la deliberazione conseguente la seguente proposta nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre affinché venga pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre, dando atto che alla data di approvazione della suddetta non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 art. 1 della legge 160/2019;
9. di richiamare la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo la quale, per l'anno 2020 e fino all'adozione del suddetto decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
10. di pubblicare la deliberazione conseguente la presente proposta, con tutti i suoi allegati:
- sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
  - all'Albo Pretorio del Comune;
11. di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta, con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n. 24 del 21.02.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.02.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della Delibera della G.C. n. 24/2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
  - n. 2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 – 31.12.2023);
  - n. 2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 – 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
  - n. 2447 del 30.12.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
  - n. 19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;
  - n. 2 del 08.03.2023 – P.O. inserita nel IV Settore, Servizio 2° "LL.PP. – Manutenzioni Espropri, Cimitero – anno 2023

Rilevata la propria competenza in merito;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

per le ragioni espresse in premessa;

con voti favorevoli 11, contrari 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini), astenuti 0, resi nelle forme di legge e di statuto;

### DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito,

con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Loira, Ciabattoni, Baldassarri, De Luna, Agostini) resi nelle forme di legge e di statuto;

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000.

Presidente  
BRAGAGNOLO FABIO

Segretario Generale  
Dott.ssa STELLA MARIA